

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI A FINI SOCIO-ASSISTENZIALI

Art. 1 – OGGETTO

Il presente Regolamento, in conformità ai principi della Costituzione, della vigente normativa nazionale e regionale e dello Statuto comunale, disciplina i criteri di accesso, la gestione e l'erogazione degli interventi assistenziali di natura economica.

Le prestazioni di assistenza economica sono inscindibili dal contesto di una politica degli interventi e servizi indirizzati, nel loro insieme, a prevenire il bisogno assistenziale e l'emarginazione di persone e nuclei particolarmente deboli sul piano sociale.

L'intervento economico ha carattere sussidiario e complementare rispetto agli altri interventi di natura sociale che possono concorrere a rimuovere le cause che determinano lo stato di bisogno o a ridurre la gravità e lo stesso viene erogato per il tempo necessario al superamento dello stato di necessità.

Il bisogno economico è quantificato e qualificato sulla base di una verifica delle risorse del nucleo familiare, come definito dal D.Lvo 109/98 e successive modifiche ed integrazioni, e/o del soggetto indigente, mediante la valutazione tecnico-professionale del Servizio Sociale.

Art. 2 – DESTINATARI

I destinatari degli interventi di cui al presente regolamento sono tutti i cittadini regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Quarto d'Altino che si trovino in condizioni di comprovato disagio socio-economico.

Art. 3 – REQUISITI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI ECONOMICI

1. Per accedere a tale sistema di contributi è necessario:
 - essere residenti;
 - produrre la documentazione comprovante lo stato di bisogno di cui all'art. 13);
 - aver concordato *e aderito* a un Progetto d'Intervento (di seguito denominato P.I.) con il Servizio Sociale professionale, così come definito dall'art. 7;
 - non rientrare nei casi di esclusione di cui all'art. 8.

Art. 4 – TIPOLOGIE DI INTERVENTO ECONOMICO

Le tipologie di intervento economico erogabili sono le seguenti:

- contributo economico per il raggiungimento del minimo vitale a carattere continuativo o temporaneo (cfr. art. 5);
- contributo economico straordinario (cfr. art. 6).

Art. 5 - CONTRIBUTO ECONOMICO A CARATTERE CONTINUATIVO O TEMPORANEO

Per contributi economici a carattere continuativo o temporaneo si intendono i contributi erogati per un arco temporale di medio/lungo periodo, sulla base di un P.I. volto al superamento dello stato di bisogno.

Per le persone ultrasessantenni in condizione di comprovato bisogno e i cittadini che non possiedono capacità lavorativa, come da certificazione ex L.68/99 o altra documentazione comprovante la precarietà delle condizioni di salute, il contributo potrà essere erogato per un periodo massimo di 12 mesi o inferiore e potrà essere rinnovato previa rivalutazione del caso.

In tutti gli altri casi il contributo potrà essere erogato per un periodo massimo di 6 mesi e potrà essere rinnovato previa rivalutazione del caso.

Art. 6 – CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO

Gli interventi economici a carattere straordinario sono erogati, sulla base del P.I., quando:

- ricorrano situazioni impreviste ed eccezionali, che compromettono temporaneamente l'equilibrio socio - economico del nucleo o della persona;
- si renda necessario intervenire per il conseguimento di finalità volte a tutelare minori, anziani o soggetti deboli;
- si renda necessario evitare l'aggravamento di situazioni sociali già precarie o che potrebbero essere ulteriormente compromesse.

Sono ammessi al contributo coloro i quali presentino un ISEE inferiore o equivalente all'ISEE considerato soglia per accedere ai contributi (vedi art. 11).

L' erogazione di tali contributi è subordinata all'assenza o insufficienza di altri benefici economici previsti dalla normativa vigente per sostenere il nucleo familiare.

Il contributo concesso potrà coprire la spesa sostenuta/da sostenersi per un importo massimo annuo di € 1.000,00.

Le spese sostenute dovranno essere debitamente documentate.

Ove ritenuto opportuno dall'Assistente Sociale, l'importo del contributo potrà essere liquidato dal Comune direttamente al soggetto creditore ovvero con quietanza a terzi.

Art. 7 – PROGETTO D'INTERVENTO

Il P.I. viene concordato con il richiedente e finalizzato all'attivazione delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale, dei servizi pubblici e del privato sociale. Tale Piano è elaborato utilizzando gli strumenti propri del Servizio Sociale professionale.

Il P.I. prevede un intervento di natura economica correlato con uno specifico obiettivo di integrazione sociale, mirante alla promozione dell'autonomia del beneficiario e al contenimento di situazioni di dipendenza assistenziale.

All'interno del P.I. verranno definiti obiettivi raggiungibili orientati al pieno sviluppo delle potenzialità di tutti i componenti del nucleo familiare, anche al fine del raggiungimento dell'autonomia economica, e concordati i tempi e le modalità di verifica.

Il P.I. verrà sottoscritto dalle parti prevedendo l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e dei componenti del suo nucleo familiare, finalizzati a superare la condizione di bisogno. Il richiedente il contributo è tenuto a rispettare gli impegni concordati tra le parti.

Sarà cura dell'Assistente Sociale verificare con il richiedente che lo stesso si sia attivato per accedere ai benefici cui potrebbe aver diritto in relazione alla sua situazione (es. bandi regionali di sostegno all'affitto, assegno di maternità/terzo figlio, bando alloggi ERP, borse di studio, ecc...).

Coloro i quali hanno vincoli di parentela o un legame affettivo con il richiedente sono sentiti, ove possibile, allo scopo di verificare un loro auspicabile coinvolgimento nel P.I. e/o, avendone i mezzi, per far fronte in tutto o in parte alle esigenze economiche per le quali è richiesto l'intervento del Comune.

Art. 8 – MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO

Costituiscono motivi di esclusione dal contributo, le seguenti situazioni:

- a. proprietà o nuda proprietà o usufrutto di beni immobili oltre all'abitazione di residenza. Qualora ci siano altri beni immobili deve essere dimostrato di non poterne disporre per ricavarne un'entrata economica;
- b. esistenza, al momento della presentazione della domanda, di depositi bancari o postali, titoli di stato (BOT, CCT, ecc.) ed altre forme di risparmio mobiliare (obbligazioni, azioni, quote di fondi di investimento, ecc.) che possono costituire una fonte di reddito sufficiente a superare il disagio che induce alla domanda di contributo o che se liquidati consentono di fronteggiare la situazione.

- c. beneficiare di provvidenze e/o agevolazioni erogate in base a disposizioni di legge nazionale o regionale sufficienti a superare la situazione di disagio;
 - d. mancata ottemperanza agli impegni assunti in sede di sottoscrizione del P.I. senza giustificato motivo;
 - e. mancata ottemperanza degli obblighi e dell'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 10.
- L'erogazione del contributo potrà essere negata, seppur in presenza dei requisiti previsti dal Regolamento, qualora il richiedente o il beneficiario abbia assunto comportamenti contrari all'ordine pubblico, alla pubblica sicurezza, al decoro, o abbia commesso illeciti contro un bene pubblico.

Art. 9 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI

Il contributo è concesso per il periodo necessario ad affrontare la situazione che ha determinato la presa in carico del richiedente.

L'erogazione del contributo può essere modificata od interrotta, in qualsiasi momento, qualora il P.I. posto in essere si dimostri non realizzabile per la mancata collaborazione da parte dei soggetti beneficiari e qualora gli stessi non ottemperino agli obblighi e alle responsabilità di cui all'art. 10.

A seguito di valutazione del Servizio Sociale, il contributo economico può essere sostituito, a parità di valore, dalla fornitura di beni e/o servizi e/o dal pagamento di spese con onere economico a carico dell'ente. In questo caso la liquidazione del contributo verrà effettuata a favore del fornitore.

Art. 10 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO

E' rispettivamente obbligo e responsabilità dei destinatari dei contributi:

- a) comunicare tempestivamente al servizio sociale ogni variazione relativa alla composizione del nucleo familiare, al reddito e al patrimonio dichiarati al momento della presentazione della domanda, nonché documentare la disponibilità al lavoro attraverso l'iscrizione al Centro per l'Impiego competente per territorio;
- b) ricercare attivamente ed accettare eventuali offerte di lavoro regolare, anche se a tempo determinato, part-time e occasionali.

Art. 11 - DEFINIZIONE DEL MINIMO VITALE

Per stabilire l'importo del contributo da erogare bisogna definire il Minimo Vitale del richiedente.

Il Minimo Vitale è inteso come il fabbisogno economico del nucleo familiare sufficiente a soddisfare i bisogni essenziali di vita sia materiali che sociali. Tale fabbisogno viene quantificato partendo da una soglia minima ottenuta dal valore della pensione sociale dell'anno in corso moltiplicato per 13 mensilità parametrata sulla base della scala di equivalenza di cui alla tab. 1 in relazione ai componenti del nucleo familiare.

Tab.1 - Schema di riferimento per il calcolo:

Componenti del nucleo	Parametro nucleo
1	1
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5 e oltre	2,85

Art. 12 – QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO

Nell'istruzione della pratica dovranno essere acquisiti elementi (vedi tabella 2) sufficienti a fornire un quadro complessivo delle condizioni economiche del nucleo familiare del richiedente. Tali elementi verranno utilizzati per valutare la misura della proposta di contributo da formulare nel P.I.

Per quantificare l'importo del contributo è necessario procedere nel modo seguente:

- a) definire il fabbisogno economico del nucleo familiare definito dal Minimo Vitale così come descritto all'art.11;
- b) calcolare l'importo massimo erogabile ottenuto dalla differenza tra il fabbisogno economico ed il valore ISE certificato dal soggetto richiedente;
- c) sottrarre le entrate percepite a qualsiasi titolo e non comprese nell'ISE da ciascuno dei componenti il nucleo, individuabili nel seguente elenco:
 - pensione/assegno sociale;
 - pensione/assegno di invalidità;
 - indennità di accompagnamento;
 - indennità di frequenza;
 - rendite INAIL;
 - assegno di cura;
 - sostegno affitti;
 - assegno di sollievo/buono servizio;
 - contributo regionale borse di studio, libri di testo e trasporto scolastico;
 - assegno di maternità;
 - assegno al nucleo familiare numeroso;
 - 50% del costo dei servizi assistenziali comunali usufruiti (tariffa massima applicabile) mediamente erogati in un mese;
 - Indennità di disoccupazione;
 - Assegno per mantenimento/alimenti non imponibili fiscalmente;
 - Ogni altro contributo proveniente da Amministrazioni Pubbliche o Enti privati.

Rispetto ai contributi regionali si fa riferimento a quanto percepito o che verrà percepito nel corso dell'anno o nei 12 mesi precedenti la richiesta.

Il risultato delle operazioni è l'importo effettivamente erogabile. Gli importi annui vanno rapportati al mese (importo diviso 12). L'importo quantificato può discostarsi da quello erogabile purché ne sia data motivazione nel P.I.

Tab. 2 Calcolo del contributo erogabile:

ISE certificazione utente	Importo MASSIMO erogabile	Altre entrate nucleo	Importo effettivamente erogabile
riporta il valore della certificazione ISE dell'utente	Differenza tra il Minimo Vitale e l'ISE certificato	Emolumenti e contributi non compresi nell'Ise certificato, a qualsiasi titolo percepiti, come elencati all'art. 12	Differenza tra importo massimo erogabile e altre entrate del nucleo al netto delle spese per assistenza

Art. 13 – DOCUMENTAZIONE PER LA RICHIESTA DEI CONTRIBUTI ECONOMICI

I richiedenti il contributo economico sono tenuti a presentare:

- domanda secondo apposito modello sottoscritta dal richiedente il contributo;
- attestazione ISEE del richiedente il contributo;

- ogni altra documentazione atta a comprovare lo stato di bisogno/disagio del richiedente o del suo nucleo e atta a comprovare altre entrate non assoggettate all'IRPEF e quindi non comprese nell'ISEE.

Art. 14 – ISTRUTTORIA

Il cittadino presenta domanda su apposito modulo, corredato dalla documentazione di cui all'art. 13.

Gli interventi sono erogati a seguito di istruttoria da parte dell'Assistente Sociale, che svolge le opportune verifiche, predispose il P.I. con l'interessato e propone l'intervento da realizzare;

L'istruttoria viene conclusa in armonia con i regolamenti dell'Ente entro sessanta giorni (vedi Regolamento sui procedimenti amministrativi) dalla presentazione dell'istanza ovvero dal momento in cui la domanda viene corredata della documentazione necessaria.

Il Servizio Sociale comunicherà per iscritto l'esito dell'istruttoria agli interessati e l'eventuale modalità di erogazione del contributo.

Art. 15 – LIMITI DI SPESA DI BILANCIO

Gli interventi di sostegno economico di cui al presente regolamento possono essere effettuati esclusivamente nei limiti degli stanziamenti di bilancio di anno in anno deliberati.

Art 16 – CONTROLLI SULLA VERIDICITA' DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA

Le persone e i nuclei familiari beneficiari di contributi sono tenuti a comunicare, entro massimo 30 giorni le modifiche intervenute sulla situazione che ha determinato la concessione del beneficio economico.

L'Ufficio Servizi Sociali, nell'ambito delle proprie competenze ed attribuzioni, provvede già in via ordinaria ad ogni opportuna verifica contestualmente alla presa in carico, con facoltà di procedere anche in via autonoma ai controlli ed alla possibile sospensione o revoca dei benefici concessi qualora emergano abusi o false dichiarazioni.

Le dichiarazioni sostitutive e ogni altra documentazione prodotta ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dal Regolamento sono soggette a verifiche specifiche e a campione, come previsto dal DPR 445/2000. A tal fine ci si avvarrà delle informazioni e delle banche dati in possesso di altri Enti della Pubblica Amministrazione.

Art. 17 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il presente regolamento verrà applicato in via sperimentale per un anno.

Le domande di accesso ai contributi economici che perverranno dopo l'adozione del presente Regolamento verranno da subito istruite con i criteri individuati. Eventuali situazioni non rientranti nelle fattispecie previste dal presente Regolamento saranno valutate singolarmente e sottoposte alla Giunta Comunale.

Art. 18 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

Ai sensi della L. 3.02.2003, n.196 i dati forniti dal richiedente saranno raccolti e conservati dal Comune di Quarto d'Altino, Ufficio Servizi Sociali, al fine di istruire le istanze prodotte.

L'acquisizione di tali dati è obbligatoria, pena l'esclusione dal contributo e/o beneficio richiesto.